Ente per il Teatro e lo Spettacolo Amatoriale Italiano

riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno n. 559/C.773.12000.A85

STATUTO

STATUTO

approvato dal Congresso Straordinario svoltosi a Firenze il 15 aprile 2012

Art. 1 Costituzione e sede

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, del D. Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000 è costituito con sede in Roma, via Romanello Da Forlì 3B il T.A.I. – Ente per il Teatro e lo Spettacolo Amatoriale Italiano – quale organismo autonomo, rappresentativo dei gruppi e compagnie amatoriali, circoli ricreativi, organismi assistenziali senza fini di lucro e associazioni culturali, che hanno per scopo la diffusione e la promozione del teatro e dello spettacolo amatoriale su tutto il territorio nazionale.

Il T.A.I. è riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno n. 559/C.773.12000.A85 in "Ente Nazionale a finalità assistenziali" ed è ammesso ad avvalersi delle disposizioni di

legge in esso contenute.

È membro fondatore del "Centro Italiano" dell'AITA-IATA (Associazione Internazionale Teatro Amatori) e componente del CIFTA (Consiglio Internazionale delle Federazioni Teatrali Amatoriali di Cultura Latina).

È apartitico, apolitico e non ha scopo di lucro.

Art. 2 Oggetto Sociale e Scopi

Il T.A.I. quale ente di promozione sociale si propone di:

- promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche siano in condizione di marginalità sociale;

- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e di elevazione culturale dei cittadini promuovendo, tra l'altro, il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo degli organismi operanti nell'ambito delle attività ricreative, sociali e di volontariato, culturali e teatrali e

delle espressioni artistiche:

- promuovere il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo dello spettacolo e del teatro amatoriale in tutte le sue forme ed articolazioni culturali attraverso i settori del teatro di prosa, del cinema, della danza, della musica, della polifonia e di quelle attività operanti nell'ambito culturale, ricreativo, di volontariato ed utilità sociale.

A tal fine provvede a:

- promuovere la costituzione e la affiliazione di circoli ricreativi e di associazioni culturali aventi per oggetto la promozione, il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo dello spettacolo e del teatro amatoriale in tutte le sue forme;
- promuovere la nascita di gruppi musicali amatoriali, favorendo lo sviluppo e la diffusione dei loro prodotti artistici attraverso la creazione di circuiti;
- organizzare manifestazioni celebrative di autori italiani e stranieri di chiara fama, nonché favorire la valorizzazione degli autori italiani, specialmente contemporanei;
 - mantenere rapporti con le organizzazioni internazionali del teatro amatoriale;
 - promuovere scambi di spettacoli con gruppi esteri e patrocinare manifestazioni a

carattere internazionale;

- curare la costituzione e l'incremento di biblioteche teatrali;

- stipulare convenzioni, tendenti ad ottenere facilitazioni sui diritti d'autore, sulle forniture teatrali per i propri affiliati;

- curare la pubblicazione di speciali rubriche sul teatro degli amatori nei periodici teatrali.

Art. 3 Soci

Sono soci effettivi del T.A.I. i gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali che condividono gli scopi della diffusione e la promozione del teatro

e dello spettacolo amatoriale così come previsti dal presente Statuto.

I gruppi, le compagnie, i circoli ricreativi e le associazioni culturali, che intendono far parte del T.A.I., debbono affiliarsi, sottoscrivendo l'apposito modulo di domanda e pagando la relativa quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale. Inoltre, debbono provvedere al tesseramento di tutti i propri componenti ed impegnarsi ad accettare le norme statutarie e le deliberazioni del T.A.I..

La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferi-

menti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

L'appartenenza al T.A.I., da parte dei gruppi e compagnie, è subordinata allo svolgimento dell'attività amatoriale dei medesimi intesa come finalità principale ed essenziale.

Cessa di essere classificato "amatoriale" ed automaticamente perde i requisiti per appartenere al T.A.I. il gruppo e la compagnia che:

- svolge attività teatrale con fini di lucro;

- sia costituito da operatori teatrali professionisti ed iscritti all'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo);

- da un controllo effettuato dal Consiglio Nazionale o da una Commissione da esso delegata, risulti perseguire di fatto gli scopi espressamente vietati dallo Statuto o sia organizzato secondo criteri e strutture in palese contrasto con le norme statutarie.

Le domande di affiliazione debbono essere inoltrate direttamente alla Presidenza del T.A.I., o tramite il Segretario regionale o il Segretario provinciale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, indicando il nome del gruppo, della compagnia amatoriale, del circolo ricreativo e/o della associazione culturale e la relativa sede, le generalità del legale rappresentante, che dovrà aver compiuto la maggiore età.

Le affiliazioni sono aperte dal 1° gennaio al 31 dicembre; le riaffiliazioni vanno rinno-

vate entro il 31 gennaio, pena il pagamento della quota annuale raddoppiata.

I gruppi e le compagnie affiliati al T.A.I. ed i loro componenti possono iscriversi od aderire al altri Enti, Federazioni od Associazioni similari nazionali.

I festival e le rassegne nazionali, organizzate dal T.A.I., sono riservati alla partecipazione dei gruppi e delle compagnie con almeno due anni consecutivi di affiliazione.

Fatti salvi gli obblighi statutari e le deliberazioni del Consiglio Nazionale, il T.A.I. riconosce ai gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali affiliati piena libertà ed autonomia amministrativa, giuridica, patrimoniale, organizzativa

ed artistica senza alcuna interferenza dei suoi Organi centrali e periferici.

Art. 4 Scioglimento del vincolo

I gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali affiliati cessano di far parte del T.A.I.:

- per mancato pagamento della quota annuale di affiliazione e del tesseramento dei suoi componenti;
 - nei casi di incompatibilità col presente Statuto;
 - in caso di recessione o scioglimento;
 - per radiazione.

Art. 5 Organi del T.A.I.

Gli organi centrali sono:

- Il Congresso Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Consiglio Nazionale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri.

Gli organi periferici sono:

- Il Segretario regionale
- Il Direttivo Regionale
- Il Segretario provinciale
- Il Direttivo Provinciale.

Art. 6 **Durata delle cariche**

Tutti gli organi, centrali e periferici, durano in carica quattro anni e sono a titolo volontario e gratuito.

Art. 7 **Congresso Nazionale**(costituzione – diritto di voto – convocazione)

Il Congresso, massimo organo dell'Ente, è costituito dal legale rappresentante di ciascun gruppo, compagnia amatoriale, circolo ricreativo ed associazione culturale affiliato o da un suo delegato, appartenente allo stesso gruppo, compagnia amatoriale, circolo ricreativo ed associazione culturale, che abbia compiuto la maggiore età.

Hanno diritto al voto i gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali che risultino regolarmente affiliati al momento della convocazione.

TAI.

Partecipano di diritto al Congresso i Dirigenti dell'Ente, componenti degli organi statu-

tari centrali e periferici.

I gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali, aventi diritto di voto, possono farsi rappresentare da un delegato di altro gruppo e/o compagnia della stessa regione mediante delega scritta rilasciata dal proprio rappresentante legale. Ogni delegato non potrà rappresentare più di due gruppi e/o compagnie oltre il proprio.

Il Congresso deve essere convocato, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale, ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche. In via straordinaria, è convocata dal Presidente Nazionale o dallo stesso su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o, per richiesta scritta, di un terzo dei gruppi e compagnie affiliati aventi diritto di voto, entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Può essere convocato, nei casi previsti dallo Statuto, anche dal Commissario Straor-

dinario.

La convocazione avviene con preavviso di trenta giorni per il Congresso ordinario e di quindici per il Congresso straordinario, mediante l'invio dell'avviso di convocazione, a mezzo lettera raccomandata, che deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il

luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei gruppi e/o compagnie amatoriali, circoli ricreativi e associazioni culturali rappresentati ed aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei gruppi e/o compagnie rappresentati.

Art. 8 Poteri del Congresso

il Congresso elegge:

- il Presidente del Congresso;

- il Vice Presidente del Congresso;

- il Segretario;

- tre scrutatori, con funzioni anche di componenti la Commissione verifica poteri.

Non può presiedere il Congresso un componente di organi statutari centrali o periferici.

Di ogni Congresso deve essere redatto verbale a cura del Segretario.

Il Congresso discute ed approva gli argomenti all'ordine del giorno, mediante alzata di mano. La mancata approvazione costituisce voto di sfiducia.

In caso di elezione delle cariche dell'Ente, la votazione è a scrutinio segreto. A parità

di voti si procede al ballottaggio.

Discute ed approva le modifiche dello Statuto; per le approvazioni di dette modifiche occorre la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 II Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Ente; vigila e controlla tutti gli organi, gli uffici ed è responsabile, nei confronti del Congresso, del funzionamento dell'Ente

stesso ed a non consentire senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo.

È tenuto ad amministrare l'Ente, con delega dei poteri inerenti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione.

Il Presidente Nazionale viene eletto in seno al Congresso Nazionale fra i legali rappresentanti o loro delegati, dei gruppi, le compagnie amatoriali, i circoli ricreativi e le associazioni culturali, a maggioranza assoluta.

Nel caso che, nella prima votazione, nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà ad una seconda votazione fra i primi due candidati, che hanno ot-

tenuto il maggior numero dei voti.

Requisito indispensabile per candidarsi alla Presidenza è quello di essere da almeno cinque anni consecutivi legale rappresentante di gruppo, compagnia amatoriale, circolo ricreativo ed associazione culturale affiliato al T.A.I..

Il Presidente Nazionale può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente Nazionale.

Art. 10 Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è costituito dal Presidente Nazionale e dal Segretario di ogni

regione rappresentata.

l'Consiglieri Nazionali vengono eletti dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei gruppi, compagnie amatoriali, circoli ricreativi ed associazioni culturali affiliati delle singole regioni.

Il Consiglio Nazionale, alla sua prima riunione, attribuisce - su proposta del Presidente

Nazionale - le cariche di:

- Vice Presidente Nazionale;

- Segretario Generale.

Delibera su tutti gli affari generali dell'Ente, regolandone ed amministrandone l'attività; in particolare:

- esamina, discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;

- delibera sulle erogazioni dei fondi disponibili, entro i limiti del bilancio preventivo;
- nomina la cariche dell'Ente non elette dal Congresso;
- rende esecutive le deliberazioni del Congresso Nazionale;
- redige, approva ed apporta modifiche ai regolamenti;
- decide sugli appelli avverso le deliberazioni adottate dagli organi periferici;

- applica eventuali sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.



Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal:

- Presidente Nazionale;
- Vice Presidente Nazionale;
- Segretario Generale;

- Due Consiglieri in rappresentanza dei circoli ricreativi e le associazioni culturali. Ad essi sono conferiti i poteri del Consiglio Nazionale.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere sottoposte per la ratifica del Consiglio Nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 12 Vice Presidente Nazionale

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente Nazionale lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.

Può essere incaricato dal Presidente di coordinare determinati settore di attività del T.A.I..

Art. 13 **Segretario Generale**

La carica di Segretario Generale è attribuita dal Consiglio Nazionale alla sua prima riunione su proposta del Presidente Nazionale.

Assolve alle mansioni di Segretario del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo, di cui coordina i programmi di attività e l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Svolge, inoltre, i seguenti compiti: cura la tenuta della contabilità dell'Ente, predispone e sottopone all'approvazione del Presidente, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, seguendo le relative direttive di ordine finanziario.

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

Ha il controllo della gestione finanziaria dell'Ente, redige la relazione al bilancio preventivo e consuntivo con l'obbligo di riferire al Consiglio Nazionale e al Congresso Nazionale.

Il Presidente può essere eletto anche al di fuori dei rappresentanti legali dei gruppi, compagnie amatoriali, circoli ricreativi ed associazioni culturali affiliati, purchè sia persona competente e conosciuta dell'Ente.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con le altre dell'Ente.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno è il Presidente e da due membri supplenti, tutti eletti dal Congresso anche tra i non appartenenti al T.A.I..

Su mandato del Presidente e del Consiglio Nazionale esprime pareri ed adotta i relativi provvedimenti su tutte le controversie tra affiliati e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, secondo equità e senza formalità di procedure.

Art. 16 Commissione Artistica

Per ogni festival e rassegna a carattere nazionale, il Consiglio Direttivo si riserva di nominare, di volta in volta, una Commissione Artistica per la valutazione dei gruppi e/o compagnie, che avranno proposto domanda d'ammissione.

Il giudizio di tale Commissione è insindacabile e sulla scorta dello stesso verrà predis-

posto il programma.

Art. 17 **Organi periferici**

Gli organi periferici del T.A.I. provvedono all'esecuzione delle direttive e applicano i provvedimenti emanati dagli organi centrali. Inoltre promuovono e coordinano nel proprio ambito l'attività dell'Ente.

Per il loro funzionamento si applicano le norme generali valide per gli organi centrali.

Il Consiglio Nazionale può in ogni caso adottare norme regolamentari per meglio definire la loro funzione.

Gli organi periferici sono dotati di piena autonomia amministrativa, giuridica, patrimoniale e organizzativa.

Art. 18 Segretari regionali e provinciali

Segretario Regionale è il consigliere nazionale, eletto dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei gruppi e/o compagnie affiliati della regione.

Propone la nomina dei segretari provinciali, che lo affiancheranno nei compiti d'istituto.

Dette nomine dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 **Eleggibilità alle cariche**

Sono eleggibili coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- maggiore età.

Sono ineleggibili:

- coloro che abbiano subito condanne per reati comuni, esclusi i reati colposi e contravvenzionali;
 - coloro che prestino la loro opera nell'ambito dell'Ente con retribuzione fissa.

Art. 20 **Decadenza e sostituzione**

I singoli componenti degli organi decadono dalla carica:

- qualora si verifichino dopo l'elezione la perdita dei requisiti di eleggibilità o le situazioni di ineleggibilità, di cui all'articolo precedente;

- qualora per due volte consecutive restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli organi di cui fanno parte e alle quali hanno l'obbligo di partecipare.

Il Consiglio Nazionale decade insieme a tutti gli organi centrali:

- in caso di voto di sfiducia del Congresso;

- in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.

Art. 21 Commissario Straordinario – Dimissioni del Presidente

In caso di gravi carenze funzionali, il Consiglio Nazionale può, con adozione di delibera, motivata a maggioranza, nominare un Commissario Straordinario per la durata massima di sei mesi non prorogabili, con il compito di provvedere al disbrigo degli affari correnti e di convocare il Congresso straordinario per l'elezione dei nuovi organi.

Della delibera di scioglimento e di quella di nomina del Commissario Straordinario, dovrà essere data comunicazione a tutti i gruppi, compagnie amatoriali, circoli ricreativi ed associazioni culturali affiliati.

In caso di dimissioni del Presidente, i suoi poteri vengono assunti dal Vice Presidente fino alla scadenza del mandato. Tutti gli altri organi rimangono in carica.

Art. 22 **Patrimonio**

Il patrimonio del T.A.I. è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari:
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte



in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali:

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 23 Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario precedente deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Consiglio Nazionale; almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio successivo potrà essere redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale il bilancio preventivo.

Art. 24 **Avanzi e/o utili di gestione**

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi e/o utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25 **Scioglimento dell'Ente**

Lo scioglimento del T.A.I. viene deliberato dal Congresso Nazionale Straordinario allorchè si verifichi l'impossibilità di conseguire gli scopi statutari.

Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23.12.1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 **Richiami**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme legislative vigenti.